



10.16495

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Assicurazione e Sinistri

DECRETO DIRIGENZIALE N. 967 /DA del 06 DIC. 2018

Oggetto: Contenzioso Romeo Rocco/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Cosimo Messina

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.D.P. di Barcellona P.G. RG 335/17, tra le parti Romeo Rocco/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 411/18 del 9/08/2018, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 551,13, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 400,25 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 551,76 da distrarsi al patrocinatore avv. Cosimo Messina, come da conteggio inviato dall'avv. Messina, per un totale complessivo di € 1.102,89;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.102,89 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 411/18 del 9/08/2018 del G.d.P. di Barcellona P.G. il pagamento della somma di € 551,13 a favore di Romeo Rocco nato a Melito di Porto Salvo il 6/5/1965 c.f. RMORCC65E06F112G tramite bonifico sul c/c IT26Q 05034 82290 000000 238217 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 551,76 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Cosimo Messina nato a Milazzo il 29/06/1970 c.f. MSSCAMP70H29F206J, tramite bonifico sul c/c IT73B 03069 82072 100000 003793 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto
Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 3862 Atto DEP. 1 e 2 del 2018

Importo € 551,13 + 551,76

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018

Messina 10/12/18

Il Funzionario

Leggi Messaggio

S'int

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 27200
del 29-11-2018 Sez. A



Da: "Per conto di: avvcosimomessina@pec.giuffre.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

30/11/2018

A: ufficiocontenzioso@posta-cas.it

CC:

Ricevuto il: 27/11/2018 06:05 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: sentenza n° 411/18 G.d.P. di Barcellona

P.G.

Priorità: normale

[patente \(9\).pdf](#)(322124)

[proforma.pdf](#)(45908)

[codicefiscale \(1\).pdf](#)(69297)

[Carta d'identità \(1\) \(2\).pdf](#)(258103)

[Tessera sanitaria \(3\) \(2\).pdf](#)(117344)



C. S'int.

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#)
[RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Di seguito Vi rimetto copia della comunicazione inviata al Vs. legale fiduciario, in cui sono esposti tutti i dati che mi vengono richiesti con la mail odierna ed in particolare l'Iban sia mio che del mio assistito, il proforma di parcella, nonchè la comunicazione che i miei compensi sono soggetti ad IVA e ritenuta. " Gent.ma collega, riscontro la pregiata del 03.10.18 Sua per rimetterLe in allegato: -copia documento e codice fiscale del cliente; -copia documento e codice fiscale del sottoscritto: Nel contempo preciso che: - la somma di ?. 551,13 (non ho calcolato interessi perchè irrisori) a pagare al signor Romeo Rocco mediante bonifico sulle seguenti coordinate IBAN: IT26Q 05034 82290 000000238217 BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI PIAZZA MAZZINI, 13/14 MILAZZO 98057 - spese legali ?. 475,86 al netto di r.a. (come da proposta di parcella in allegato) - sono sottoposto ad IVA e ritenuta d'acconto - da pagare al sottoscritto sulle seguenti coordinate IBAN: IT73B 03069 82072 100000003793 Banca Intesa San Paolo ag. di Barcellona P.G. Via Roma Vi prego volermi comunicare quando procederete ai relativi bonifici. Tanto dovevo e con l'occasione Le porgo i miei più cordiali saluti " Da: "Ufficio Contenzioso" ufficiocontenzioso@posta-cas.it A: avvcosimomessina@pec.giuffre.it Cc: Data: Tue, 27 Nov 2018 12:32:19 +0100 (CET) Oggetto: sentenza n° 411/18 G.d.P. di

Studio legale
Avv. Costimo Messina

Via Gen. A. Cambria n.96 - 98051 Barcellona P.G. (ME)
Tel. 090/9707200 - 349/8661088
Cod. fisc. MSS CMP 70H29F206J - P. IVA 02526940834
IBAN: IT73B 03069 82072 100000003793

proposta di parcella

Nome		Cliente
Indirizzo		Romeo Rocco
C.A.P.		via Garibaldi n. 427
Num. tel.	Città	San Filippo del Mela
C. f./P. IVA	Prov.	Messina
RMORCC65E06F112G		


Data 13.11.18


Prestazione	Competenze e onorari	Spese generali 15%	Spese Esenti
sentenza n.411/18 G.d.P. Barcellona P.G. Romeo/CAS	€ 330,00	€ 49,50	€ 70,25

CPA	Totale importo	€ 379,50
	4%	€ 15,18
IVA	Totale Imponibile	€ 394,68
	22%	€ 86,83
Rit Acc	Totale a Saldo	€ 481,51
	Spese esenti	€ 70,25
	-20%	-€ 75,90
	Totale da pagare	€ 475,86

Cognome	ROMEO
Nome	ROCCO
nato il	06-05-1965
(atto n.	00081 P. 1 : s. A 1965
a...	MELITO DI PORTO SALVO (RG)
Cittadinanza	Italiana
Residenza	SAN FILIPPO DEL MELE (ME)
Via	CORSO GARIBALDI 415
Stato civile	
Professione	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	180
Capelli	Castani
Occhi	Castani
Segni particolari	Nulla



 Rocco Romeo
 03-12-2013
 D. Ordine GEL




Caroline M. E. ST. JOHN
Native of BOSTON, MASS.

卷之三

LATENTE N 152707250 (23.281)


1000

0 CIUTAT 225
98051 BARCELONA ROZZO GOTTO ME

THE JOURNAL OF
EDUCATIONAL RESEARCH

PATENTE N. ME2170725N (ISB14)
VALIDA FINO AL 29/10/2008
NESSUNA PRESCRIZIONE

GRMA DEL TITOLARE



MESSINA

PATENT
VALID
NESSUN


ENTE N. 062170725N
LLA FINO AL 29/10/
SUNA PRESCRIZIONE

1/2008
BIBDQ

卷之三

22-993

110





N. 611/18 Sent.
N. 335/17 R.G.
N. Rep.
N. 24261/18 Cron.

GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., in persona dell'Avv.Maria Riili, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n.335/2017 R.G.A.C., vertente tra

ROMEO ROCCO, nato in Melito Porto Salvo, il 6.05.1965, C.F. RMORCC65E06F112G, residente in S.Filippo del Mela ed elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via Arcodaci n.26, presso lo studio dell'Avv.C.Messina, che lo rappresenta difende, per procura in atti

-ATTORE-

E

CONSORZIO per le AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del l.r.p.t., con sede in Messina ed elettivamente domiciliata in Gela, Corso Vittorio Emanuele n.161, presso lo studio dell'Avv.G. Bonura, che lo rappresenta e difende, per procura in atti

-CONVENUTO-

Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(ex artt.li 132 n.4 c.p.c. e 118 DD.AA. stesso)

Con atto di citazione, depositato in Cancelleria il 16.03.2017, Romeo Rocco conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Barcellona P.G., il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del l.r.p.t., per ivi sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, di Euro 551,13, oltre ad I.V.A., a titolo di risarcimento danni, riportati dall'autovettura Mini mini Cooper, tg. DL017KL, di sua proprietà. Veniva esposto, allo scopo, nell'atto introduttivo, che, il 14.03.2016, intorno alle ore 15,50 circa, l'odierno attore si sarebbe trovato a percorrere l'autostrada A/20, con direzione di marcia Pa/Me, quando, all'interno della galleria S.Biagio, Comune di Pace del Mela, un calcinaccio, staccatosi dalla volta, avrebbe danneggiato il parabrezza dell'autovettura indicata. Si concludeva chiedendo condannarsi, dunque, il convenuto al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma, per come quantificata, con interessi e rivalutazione e vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi, nei riguardi del procuratore, che rendeva le dichiarazioni di rito.

Il Consorzio convenuto, in persona del l.r.p.t., si costituiva in giudizio, depositando, all'udienza del 7.04.2017, comparsa da scambiare, unitamente a fascicolo; in tale atto, veniva sostenuta l'infondatezza, in fatto e diritto, delle domande avversarie, l'insussistenza dei presupposti della c.d. insidia e/o trabocchetto e, comunque, la inapplicabilità alla rete autostradale, attesane la specifica natura, dell'art.2051; quindi, la responsabilità esclusiva del danneggiato, stante la negligenza e disattenzione dimostrata alla guida (con una condotta di guida consona, i danni non si sarebbero verificati); veniva, infine, contestato il quantum, rimasto indimostrato e, comunque, incumulabili rivalutazione ed interessi. Si concludeva chiedendo rigettarsi le domande attrici e, in subordine, valutarsi il concorso di colpa del danneggiato, stimandone l'apporto, dunque, liquidando, nei limiti conseguenti; ciò, con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Espletata l'istruttoria, mediante prova testi, quindi, precisate le conclusioni, all'udienza di discussione del 13.07.2018, la causa veniva assegnata a sentenza.

In materia di danni subiti da utenti delle strade, l'eventuale responsabilità della P.A. va valutata nell'ambito del dovere del neminem laedere di cui all'art.2043 c.c., spettando al Giudice di accertare l'esistenza di pericoli occulti (insidie o trabocchetti) sulla strada, appunto, dovuti a condotta colposa, omissiva o commissiva, dell'Ente proprietario (o di quello, diverso, tenuto alla manutenzione) ed il nesso di causalità, fra tale condotta ed i danni lamentati. Perché il comportamento commissivo od omissivo della P.A. sia *sanzionabile* deve riscontrarsi il doppio e concorrente requisito della (obiettiva) **non visibilità** del pericolo e della (soggettiva) **non prevedibilità** del medesimo, che si traduce in impossibilità di avvistare, tempestivamente, il pericolo e di evitarlo, con l'uso della normale diligenza (concorde la Giurisprudenza: tra le altre, Pret.Salerno 5.3.1990 e Cass.III s.n.5989/98). Parimenti responsabile, ex 2043 c.c., sarà l'Ente proprietario laddove il pericolo non sia segnalato ovvero lo sia in modo inadeguato, pur godendo la P.A. di ampio potere discrezionale, sulla scelta dei luoghi dove ciò sia necessario ed opportuno, nonché sui relativi mezzi.

Non sarebbe applicabile la disciplina prevista dall'art.2051 c.c., per i danni cagionati dalle cose in custodia, in quanto detta norma presuppone che i danni siano derivati dalla cosa in sé e, peraltro, il comportamento cui sarebbe tenuta la P.A., non potrebbe essere riferito a beni che, come le strade, a causa della loro estensione, non consentono una vigilanza ed un controllo tali da evitare l'insorgenza del pericolo (Cass.III s.ze n.ri 921 e 12314/98); ciò, anche, se è dato segnalare l'orientamento della Suprema Corte (Cass. S.n. 24529/2009), in base al quale l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo, immanemente connesse alla struttura e pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, potendo ciò essere escluso solo dal caso

fortuito, consistente in un'alterazione dello stato dei luoghi, imprevista, imprevedibile, non tempestivamente eliminabile o segnalabile, con l'uso della normale diligenza ovvero derivante dalla condotta della stessa vittima, qualora avesse omesso le normali cautele, esigibili in situazioni analoghe: allora, superato, in concreto, l'accertamento/verifica, da parte del Giudice, della sussistenza del potere di custodia, ne discenderebbe, in capo alla P.A., un potere di controllo, quindi, di modifica della situazione di pericolo, salva la prova dell'ingerenza sulla *res* di qualsiasi terzo, al momento della produzione del danno (il tutto, con alleggerimento dell'onere probatorio, in capo al danneggiato, tenuto a dimostrare solo l'anomalia, nei fatti, e la oggettiva idoneità di quella a provocare incidenti del genere di riportato).

Sulla base delle forti censure, con alcune significative pronunce del 2003 del 2004, la Corte di Cassazione ha optato per una rimeditazione della questione superando, in primis, l'automatismo interpretativo di cui si è detto e statuendo, in tal senso, che l'estensione della *res* non può considerarsi quale dato rilevante in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ma può semmai rilevare sotto il diverso profilo della prova del fortuito (dall'insidia con onere della prova positiva a carico del danneggiato al fortuito con onere della prova liberatoria in capo alla P.A.).

E' stato, in tal modo, inaugurato un indirizzo giurisprudenziale "stemperato", di mediazione tra i due indirizzi prevalenti, al seguito del quale "la responsabilità ex art. 2051 ce. per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione delle strade pubbliche trova applicazione nei confronti della P.A. non solo nelle ipotesi in cui essa svolge una determinata attività sulla strada in custodia, ma ognqualvolta non è ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del suo potere di controllo sulla stessa a causa della notevole estensione del bene e del relativo uso generale da parte dei terzi": orbene, tale "oggettiva impossibilità" non nasce da una presunzione ancorata alle qualità del bene ma costituisce l'oggetto di un accertamento riservato al giudice.

La sentenza n.3651/2006 della Suprema Corte muove dalla premessa di base che, quale proprietaria delle strade pubbliche (art. 16 L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F), l'obbligo di relativa manutenzione in capo alla P.A. discenda non solo da specifiche norme ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'ente della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione e mancato impedimento del danno a terzi. "Al riguardo il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, è tenuto a dare la prova che il danno *deriva* dalla cosa. Tale prova del nesso causale va peraltro ritenuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa". Come posto in rilievo in dottrina, il danno normalmente evitato da una condotta diligente comporta la presunzione di colpa. "In tal caso è allora il presunto responsabile a dover dare la prova della sua mancanza di colpa. Ma se ha violato una specifica norma giuridica di condotta, la prova di tale violazione è prova sufficiente della colpa".

La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi.. Nemmeno, in particolare, i sindacati «indici», di fonte viceversa giurisprudenziale, della <<notevole estensione del bene» e dell'«uso generale e diretto» della cosa da parte di terzi, che tantomeno possono pertanto considerarsi) "tassativi" ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A.

Viene in rilievo, infatti, una cd. "responsabilità aggravata" assecondata da un inversione dell'onere della prova cosicché è il custode a dover fornire prova liberatoria (il fortuito). Non si tratta di una responsabilità "oggettiva" perché l'inversione dell'onere probatorio non fa venire meno la rilevanza del requisito della colpa, che "concorre -seppure in via presuntiva- a costituire l'illecito, come reso palese dalla stessa possibilità di provarne la mancanza. La prova liberatoria del fortuito attiene infatti alla prova che il danno si è verificato in modo non

prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, e cioè con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze concrete del caso. Essa si sostanzia pertanto nella prova di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno. Va allora disatteso l'orientamento secondo cui la prova positiva del fortuito, contraria alla presunzione di responsabilità, consiste nella prova del fatto estraneo alla sfera «di custodia», e in particolare del fatto del terzo o dello stesso danneggiato sicché i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità dell'evento non ricorrono laddove questo poteva essere prevenuto dal custode attraverso l'esercizio dei suoi poteri ed esplicazione dei corrispondenti doveri”.

“La prova del fortuito attiene allora piuttosto al profilo della mancanza di colpa” (e a tale stregua, la prova del fortuito si risolve allora sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta mantenuta. Nella dimostrazione, in sostanza, di avere mantenuto una condotta caratterizzata da assenza di colpa. Esso, dunque, non afferisce all'interruzione del nesso causale).

“In relazione a situazioni di pericolo immanemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale, la prova del fortuito attiene alla dimostrazione dell'espletamento da parte del custode dell'attività di vigilanza, controllo e manutenzione dovuta in relazione alla natura della cosa. Mentre ove tali situazioni possano originarsi da comportamenti degli utenti o da una repentina o imprevedibile alterazione dello stato della cosa, la prova del fortuito da parte del custode si sostanzia nella dimostrazione che il danno è dovuto ad un evento non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, e di quanto il medesimo avrebbe dovuto fare ed ha fatto per evitare il danno”.

L'orientamento richiamato interrompe, quindi, la continuità con l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, in base al quale l'art. 2051 c.c. disegnava niente più che una responsabilità di tipo

oggettivo ancorata all'elemento costitutivo del rapporto di causalità e non anche a quello della *culpa*. Le uniche forme di responsabilità oggettiva rinvenibili sarebbero, allora, quelle in cui la prova del fortuito è imprescindibilmente esclusa, ovvero, ad esempio, responsabilità da preposizione (art. 2049 ce.), per danni nucleari (art. 15 L. 31 dicembre 1962, n. 1860), per danni arrecati da velivoli a terzi sulla superficie (art. 965 cod. nav.).

Allora, se la P.A. è custode , applicabile è l'art.2051 c.c.

Passando alla disamina del caso in questione, si rileva come tanto il fatto storico che le specifiche modalità siano risultate provate, mercè la deposizione della teste Saitta Lucia, intesa all'udienza del 14.05.2018, la quale, trasportata sul veicolo del Romeo, ha confermato non solo le modalità di tempo e luogo dell'evento, ma ha precisato che dopo il forte rumore ("*botta*"), fermatisi, hanno constatato la presenza sul cofano di calcinacci e che il parabrezza era lesionato. , Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità della teste, benchè moglie dell'odierno attore, essendo la deposizione assolutamente lineare.

Nessun elemento ci induce a credere che Romeo Rocco avrebbe potuto ovviare all'accaduto con una condotta di guida particolarmente diligente, per come sostenuto dall'odierno convenuto, mentre nessuna prova del fortuito, nel senso di cui sopra, con la conseguente esclusione della sua responsabilità, è stata fornita in giudizio dal C.A.S.

La caduta calcinacci denota, inequivocabilmente, una carenza di manutenzione, cui è necessario ovviare, al fine di evitare non solo danni ai veicoli transitanti, ma lesioni alle persone, con conseguenze assai peggiori di quelle in esame.

Ricorrendo, allora, nel caso, i requisiti di legge stante quanto esposto, dunque, stante il nesso di causalità, tra la condotta del convenuto e l'evento lesivo citato, è possibile procedere ad una liquidazione del danno alla autovettura di cui trattasi, per come segue. Se la produzione di preventivi e perizie di stima, in genere, a sostegno documentale delle spese occorrenti per le riparazioni e/o sostituzioni de quibus, non costituisce prova immediata del danno subito, per

costante Giurisprudenza, sul punto, condivisa da questo Giudice, tali documenti, però, ove vi sia correlazione tra danni e modalità del sinistro e purchè vi siano enucleati costi per voci di riferimento, consentono al Giudice di porre in essere una liquidazione equitativa: allora, si procede sulla scorta della perizia di stima, a firma Stagno Giuseppe, che l'ha confermata all'udienza del 9.10.2017, documento depositato nel fascicolo di parte. Le voci, elencate nel documento in parola, risultano compatibili con le modalità dell'evento; congrui ne risultano i costi, anche, con riferimento alla manodopera: al Romeo, in conclusione, può essere liquidata la somma di Euro 551,13, oltre I.V.A.; sulla stessa, vanno calcolati gli interessi legali, gli interessi, dalla data del fatto alla data della decisione/pubblicazione della sentenza, evitando le duplicazioni, per come da orientamento espresso dalla Suprema Corte (s.n.1712/95).

La condanna al pagamento delle spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n.55/2014, segue la soccombenza.

P.Q.M.

il Giudice di Pace, Avv.Maria Riili, così decide, sulle domande spiegate da Romeo Rocco, con atto di citazione depositato in Cancelleria il 16.03.2017: **ritenuta la responsabilità del convenuto C.A.S.**, in persona del l.r.p.t., nella causazione dell'evento lesivo per cui è causa, ex 2043 c.c., per l'effetto, **condanna il medesimo al pagamento, in favore di Romeo Rocco della somma di Euro 551,13, oltre I.V.A.**, a titolo di risarcimento danni, riportati dalla Mini Mini Cooper, tg. DL017KL, di sua proprietà, oltre interessi, da calcolarsi come da parte motiva; **condanna**, altresì, il C.A.S., in persona del l.r.p.t., al pagamento di spese e compensi del giudizio, che liquida, in favore di parte attrice, in complessivi Euro 400,25, di cui Euro 70,25, per spese, Euro 330,00, per compensi, oltre alle connesse di diritto, distraendoli in favore dell'Avv.C.Messina.

La sentenza è esecutiva, per legge.

Barcellona P.G. li, 13 luglio/6 agosto2018.

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria
il 09/08/18
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Pietrangelo Neri